



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna

Il presente Accordo viene sottoscritto tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli Affari regionali e le Autonomie Gianclaudio Bressa e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Considerato che:

- l'art. 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
- l'art. 117 della Costituzione stabilisce le materie di competenza del legislatore statale e quelle di competenza regionale, riconoscendo così che le Regioni sono dotate di potere legislativo secondo i principi stabiliti dalla Costituzione;
- l'art. 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'art. 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;
- l'art. 119 della Costituzione prevede l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo. Il medesimo articolo stabilisce anche che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento in esso contenute consentono a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Considerato, altresì, che l'art. 116, terzo comma, della Costituzione:

- stabilisce che alle Regioni ordinarie possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di competenza concorrente e, fra le materie riservate alla competenza legislativa esclusiva statale, sull'organizzazione della giustizia di pace, sulle norme generali sull'istruzione e sulla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- consente che la attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni ordinarie possa riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;
- prevede che l'iniziativa del procedimento per la concessione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie spetti alla Regione interessata, senza definire la forma per esercitarla, né la procedura da seguire nel corso del confronto tra Stato e Regione;
- prevede, altresì, che sull'iniziativa regionale siano sentiti gli enti locali e che tale Intesa rispetti i principi stabiliti dall'art. 119 della Costituzione;
- stabilisce che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'Intesa tra lo Stato e la Regione e su proposta del Governo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tenuto conto che:

- nel corso del 2017 e del 2018 le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con pronunce formali dei loro organi, hanno dato avvio all'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;
- segnatamente, in data 3 ottobre 2017, 14 novembre 2017 e 12 febbraio 2018 l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato rispettivamente, le Risoluzioni n. 5321, n. 5600, n. 6124 e n. 6129 per impegnare il Presidente della Giunta regionale ad avviare il negoziato col Governo ai fini dell'Intesa prevista dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, specificando anche i temi che avrebbero dovuto essere oggetto prioritario di negoziazione;
- in data 7 novembre 2017, a seguito del referendum consultivo regionale svoltosi il 22 ottobre, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una risoluzione per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con riferimento a tutte le materie di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione;
- in data 15 novembre 2017, a seguito del referendum consultivo regionale svoltosi il 22 ottobre, il Consiglio regionale del Veneto ha deliberato una proposta di legge statale di iniziativa regionale per ottenere l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sulla base di quanto previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione;
- i Presidenti delle Regioni sopra menzionate, con comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno chiesto di avviare il procedimento previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, chiedendo a tal fine di convocare specifici incontri tecnici e politici utili alla definizione dei contenuti del presente Accordo;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri ha preso atto di tali richieste e, ritenendole compatibili con quanto previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha incaricato il Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie di dare avvio al negoziato,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

avvalendosi a tal fine della collaborazione del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie;

- in data 9 novembre 2017 si è tenuta la seduta di avvio del negoziato tra il Governo della Repubblica, rappresentato dal Sottosegretario Gianclaudio Bressa, e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, rispettivamente Stefano Bonaccini e Roberto Maroni;
- in data 17 novembre a Bologna, e 21 novembre a Milano, sono state indicate come di prioritario interesse regionale le seguenti materie: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, tutela del lavoro, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, commercio con l'estero, tutela della salute, rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni, istruzione, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, previdenza complementare e integrativa, grandi reti di trasporto e navigazione, protezione civile, governo del territorio, ordinamento sportivo.
- in data 1° dicembre 2017 è stato avviato altresì il negoziato con il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia;
- è stata condivisa dalle Regioni interessate l'opportunità di circoscrivere il negoziato, in questa prima fase del confronto, stante la fase conclusiva della legislatura statale e la conseguente ristrettezza dei tempi per la conduzione del negoziato su tutte le materie oggetto di richiesta, ad alcune materie d'interesse comune quali la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la tutela della salute, l'istruzione, la tutela del lavoro e i rapporti internazionali e con l'Unione europea, restando comunque impregiudicata la possibilità di estendere il negoziato ad altri aspetti relativi alle materie oggetto del presente Accordo e non ancora definiti col medesimo, nonché alle altre materie in un momento successivo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

A conclusione di questo primo confronto, ispirato dal principio di leale collaborazione, le Parti hanno convenuto che debba essere riconosciuta la rilevanza del percorso intrapreso, rispetto al prosieguo dello stesso tra le Istituzioni, anche successivamente al prossimo rinnovo degli organi statali.

L'approvazione da parte delle Camere dell'Intesa, che sarà sottoscritta ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, avverrà in conformità al procedimento, ormai consolidato in via di prassi, per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ciò premesso, i firmatari stabiliscono che:

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e contenuto dell'Accordo.

1. Il presente Accordo ha ad oggetto i principi generali, la metodologia e le materie per l'attribuzione alla Regione Emilia-Romagna di autonomia differenziata, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi posti dagli artt. 117, 119 e 81 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, cardine fondamentale delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, sono enti costitutivi della Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.
2. L'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo.

Art. 2 – Durata.

1. L'Intesa di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha durata decennale e può in qualunque momento essere modificata di comune accordo tra lo Stato e la Regione, qualora nel corso del decennio si verificano situazioni di fatto o di diritto che ne giustifichino la revisione.

Due anni prima della scadenza dell'Intesa, Stato e Regione avviano la verifica dei risultati fino a quel momento raggiunti, al fine di procedere al rinnovo, all'eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva dell'Intesa.

2. All'esito di tale verifica, e a seguito di conseguente e successiva intesa tra Stato e Regione, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge contenente le eventuali modifiche da apportare alla legge approvata sulla base della originaria Intesa e necessarie al recepimento di quanto concordato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 3 – Verifiche e monitoraggio.

1. Lo Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, si riserva di disporre verifiche su aspetti specifici o settori di attività oggetto dell'Intesa. A tal fine concorda con il Presidente della Regione le modalità più opportune. La stessa facoltà è riconosciuta alla Regione.

Art. 4 – Risorse.

1. Le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, trasferite o assegnate dallo Stato alla Regione, saranno determinate da una apposita Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'Intesa, in termini:

- a) di compartecipazione o riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, tali da consentire la gestione delle competenze trasferite o assegnate, in coerenza con quanto disposto dall'art. 119, quarto comma, della Costituzione;
- b) di spesa sostenuta dallo Stato nella Regione (quale criterio da superare in via definitiva), riferita alle funzioni trasferite o assegnate;
- c) di fabbisogni standard, che dovranno essere determinati entro un anno dall'approvazione dell'Intesa, e che progressivamente, entro cinque anni, dovranno diventare, in un'ottica di superamento della spesa storica, il termine di riferimento, in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi gli attuali livelli di erogazione dei servizi.

2. I provvedimenti di determinazione delle risorse ai sensi del comma 1, lett. c), determinano altresì la decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle nuove



Presidenza del Consiglio dei Ministri

competenze conferite che dovrà avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

Art. 5 – Investimenti.

1. Stato e Regione, al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, potranno determinare congiuntamente modalità per assegnare, anche mediante forme di crediti d'imposta, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Art. 6 – Materie.

1. Sulla base del presente Accordo sono conferite alla Regione ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa, nelle materie indicate negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo Accordo, restando impregiudicato il prosieguo del negoziato sulle richieste di autonomia differenziata, sulle medesime e sulle altre materie indicate dalla Regione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato: Politiche del Lavoro

Art. 1

1. Al fine di rafforzare la funzione pubblica delle politiche attive e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come definiti dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla Regione è riconosciuta autonomia legislativa e organizzativa in materia di politiche attive del lavoro.
2. Per garantire una qualità delle prestazioni a sostegno del lavoro in linea con i migliori standard europei, alla Regione saranno riconosciute risorse finanziarie stabili, con le procedure di cui all'art. 4 dell'Accordo.

Art. 2

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa per regolare e integrare le prestazioni di politica attiva in ragione di quelle di politica passiva erogate dallo Stato, anche al fine di renderne coerenti le durate.

Art. 3

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa per l'introduzione e la disciplina di misure complementari di controllo, con riferimento alle materie oggetto di regolazione regionale.
2. Le funzioni di vigilanza sono esercitate in raccordo con il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato: Istruzione

Art. 1

1. Alla Regione spetta la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, definendo la relativa dotazione dell'organico e l'attribuzione alle autonomie scolastiche attraverso un Piano pluriennale adottato d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando l'assetto ordinamentale statale dei percorsi di istruzione e delle relative dotazioni organiche.
2. A tal fine, la Regione può costituire un fondo regionale per consentire l'integrazione dell'organico di cui all'art. 1, comma 69, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché ulteriori posti in deroga. Detti posti sono assegnati, per ciascun anno scolastico, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti a tempo determinato.

Art. 2

1. È attribuita alla Regione la competenza legislativa a disciplinare, nel rispetto delle prerogative dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le modalità organizzative e attuative idonee a realizzare un Sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, in conformità al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e in coerenza con l'offerta di istruzione regionale, anche attraverso l'utilizzo delle dotazioni organiche aggiuntive a seguito dell'istituzione del fondo regionale di cui all'art. 1, comma 2, del presente Allegato.

Art. 3

1. Ferma restando la disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di istruzione tecnica superiore e nel rispetto della competenza statale al rilascio dei relativi titoli, alla Regione è attribuita, fatto salvo quanto previsto dalle regole di gestione finanziaria e contabile, la competenza a definire l'organizzazione delle fondazioni ITS per lo sviluppo delle relazioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

fra autonomie scolastiche e formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese. Alla Regione spetta, altresì, la definizione di specifici standard organizzativi e gestionali, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, anche in relazione al raccordo fra istruzione tecnica superiore e formazione universitaria professionalizzante.

Art. 4

1. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie e in coerenza con la programmazione delle Università, ai sensi dell'art. 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, alla Regione è attribuita la competenza a programmare, d'intesa con la Conferenza Regione Università, l'attivazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità dei corsi di studio universitari e della disciplina giuridica sui docenti universitari.
2. A tale fine, spetta alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale per la Didattica.
3. Spetta inoltre alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale a favore della Ricerca e dello sviluppo della Terza missione.

Art. 5

1. Spetta alla Regione la costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica nel quale confluiscono le risorse dei fondi nazionali per interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture, di messa a disposizione di laboratori, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 6

1. Spettano alla Regione:

- a) la costituzione di un Fondo pluriennale regionale per le residenze universitarie, da gestire attraverso ER.GO, Azienda regionale per il diritto allo Studio Universitario partecipata da Regione e Università;
- b) la costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Scolastico;
- c) la costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario, al fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato: Salute

Art. 1

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, anche al fine di valorizzare le risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, alla Regione è attribuita, quale misura essenziale per il funzionamento dell'assetto organizzativo delle strutture sanitarie, una maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale, di cui al comma 3-*bis* dell'art. 17 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.

Art. 2

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, al fine di rendere il sistema più coerente con le specifiche esigenze del territorio, è attribuita alla Regione una maggiore autonomia in materia di accesso alle scuole di specializzazione, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per i medici specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale. A tale scopo, la Regione stipula specifici accordi con le Università presenti sul territorio regionale.

2. Fermo restando il rispetto delle esigenze delle strutture sanitarie e dell'organizzazione logistica delle medesime, la Regione può avviare percorsi finalizzati alla stipula di contratti a tempo determinato di "specializzazione lavoro" per i medici, alternativi al percorso delle scuole di specializzazione.

3. La Regione definisce le modalità per l'inserimento dei medici titolari del suddetto contratto di specializzazione lavoro all'interno delle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando che il contratto in esame non può dare in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, né all'instaurazione di alcun rapporto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso, se non interviene una ulteriore procedura selettiva a tal fine dedicata.

4. La Regione concorda con gli Atenei regionali percorsi per il possibile accesso dei Medici titolari del suddetto contratto alle scuole di specializzazione, nel rispetto dei requisiti di accreditamento delle scuole medesime.

Art. 3

1. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei vincoli di bilancio, e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, alla Regione è attribuita una maggiore autonomia nell'espletamento delle funzioni attinenti al sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione.

2. La Regione assicura che il sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione si applichi solo agli assistiti residenti nella Regione.

Art. 4

1. Alla Regione è attribuita una maggiore autonomia, in coerenza con le proprie esigenze specifiche, in ordine alla definizione del sistema di *governance* delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e al fine di garantire un assetto organizzativo efficiente della rete ospedaliera e dei servizi territoriali e di supporto, nonché delle relative forme di integrazione, anche in tema di modalità di erogazione.

2. Restano ferme le disposizioni nazionali in materia di selezione della dirigenza sanitaria.

Art. 5

1. La Regione, nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica, tra medicinali contenenti differenti principi attivi, qualora l'Agenzia Italiana del Farmaco



Presidenza del Consiglio dei Ministri

(AIFA) non intervenga con motivate e documentate valutazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 11-ter del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, può sottoporre all'AIFA un documento recante valutazioni tecnico-scientifiche concernente l'equivalenza terapeutica tra diversi farmaci.

2. L'AIFA entro 180 giorni dal ricevimento del documento si pronuncia motivatamente nel merito adottando un parere obbligatorio e vincolante sull'intero territorio nazionale. In caso contrario la Regione utilizza il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull'equivalenza terapeutica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 6

1. Ferme restando le funzioni istituzionali che le vigenti disposizioni attribuiscono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), la Regione:

- 1) definisce qualitativamente e quantitativamente le forme della distribuzione diretta dei farmaci destinati alla cura di pazienti che richiedono un controllo ricorrente, anche tramite il coinvolgimento delle farmacie di comunità con le quali condivide opportuni strumenti di monitoraggio dell'appropriatezza nell'uso dei farmaci;
- 2) assicura l'erogazione diretta da parte delle Aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
- 3) dispone, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

Art. 7

1. Per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio Sanitario Regionale è assicurata alla Regione la capacità di programmare gli interventi medesimi in un quadro pluriennale certo e adeguato di risorse.

Art. 8

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei livelli essenziali di assistenza, è attribuita alla Regione una maggiore autonomia legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato: Tutela dell'Ambiente e dell'Ecosistema

Art. 1

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in conformità all'art. 118 della Costituzione, la Regione può, con proprie leggi, disporre l'allocatione delle funzioni amministrative ad essa attribuite dall'art. 4 del presente Allegato.

2. La Regione può disporre, altresì, l'allocatione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato non attribuisce a organi o enti di livello statale, ad esclusione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane definite ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.

Art. 2

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi e regolamenti, disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa attribuite, anche attraverso propri enti e agenzie strumentali, nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi, stabilire norme di principio concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane, nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

Art. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione, sulla base di specifiche esigenze riferibili al proprio territorio, può proporre l'adozione di regolamenti e di atti amministrativi generali di competenza dello Stato o di organi ed enti di livello statale.
2. La Regione esercita l'iniziativa di cui al comma 1 mediante la presentazione di un progetto accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria.
3. I documenti di cui al comma 2 sono trasmessi all'organo o ente competente, il quale avvia l'istruttoria entro trenta giorni dandone comunicazione formale alla Regione al fine di consentirne la partecipazione al procedimento.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Regione può promuovere la conclusione di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di determinare i tempi e le modalità di adozione dell'atto.

Art. 4

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative elencate nella Tabella A.
2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono altresì attribuite alla Regione le funzioni amministrative provinciali e comunali elencate nella Tabella B, per le quali non opera il richiamo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 2, del presente Allegato.
3. Le funzioni di cui alla Tabella B sono esercitate dagli enti che ne sono titolari alla data di entrata in vigore della legge approvata sulla base dell'Intesa fino alla diversa disciplina adottata dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente Allegato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

	TABELLA A (Articolo 4, comma 1)
1.	Programmazione triennale degli interventi di difesa del suolo e della costa regionali
2.	Programmazione triennale degli interventi finalizzati alla bonifica dei siti contaminati di interesse regionale, nonché alla rimozione dell'amianto
3.	Programmazione triennale degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000
4.	Programmazione triennale degli interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dal Piano di tutela delle acque
5.	Programmazione triennale degli interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dai Piani di risanamento della qualità dell'aria
6.	Sottoscrizione di accordi con altre Regioni per consentire l'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti che derivano dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati destinati agli impianti di smaltimento situati nel territorio regionale, con la possibilità di fissare un'addizionale progressiva e proporzionata ai quantitativi
7.	Sottoscrizione, con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, di accordi e contratti di programma che abbiano ad oggetto la gestione, anche sperimentale, di attività ed impianti finalizzati a trattare, ai fini di una loro valorizzazione, rifiuti e acque reflue
8.	Individuazione degli ambiti territoriali ottimali per il superamento della frammentazione della gestione integrata dei rifiuti urbani



Presidenza del Consiglio dei Ministri

	TABELLA B (Articolo 4, comma 2)
1	Parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (art. 107, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
2	Parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque (art. 121, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
3	Controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti in materia di gestione dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. a, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
4	Controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. b, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
5	Verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. c, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
6	Individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle zone idonee alla localizzazione degli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

	impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. d, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
7	Ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti (art. 237-duovicies., D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
8	Parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 242, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
9	Emissione ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, su segnalazione di una amministrazione (art. 244, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
10	Identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili (art. 245, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
11	Accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente (art. 248, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
12	Controlli in materia di inquinamento acustico (art. 14, Legge 26 ottobre 1995, n. 447)
13	Controlli in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 14, Legge 22 febbraio 2001, n. 36)
14	Controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

	fanghi di depurazione, nonché delle attività di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura (art. 7, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99)
15	Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati (art. 262, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ADDENDUM SUI RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L'UNIONE EUROPEA

Il Governo della Repubblica e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a rafforzare le forme di partecipazione delle autonomie territoriali al consolidamento dell'Unione Europea e all'intensificazione delle relazioni transfrontaliere e della cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali.

Il Governo della Repubblica e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a rafforzare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione degli atti normativi comunitari, nelle materie oggetto di autonomia differenziata di cui all'art.116, terzo comma, della Costituzione.

Il Governo della Repubblica si impegna a sostenere l'azione della Regione Emilia-Romagna nella politica europea in materia di Strategie macroregionali, di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018, anche supportando il ruolo svolto dalla Regione quale autorità capofila nello sviluppo della regione EUSAIR.

Il Governo si impegna a presentare un disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli aggiuntivi alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa a Madrid il 21 maggio 1980 e ratificata dall'Italia con Legge 19 novembre 1984, n. 948, al fine di consentire alla Regione di operare più incisivamente nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, nel rispetto dei limiti procedurali e costituzionali.

Il Governo assicura un maggiore coinvolgimento della Regione nelle controversie di diritto europeo che la riguardano direttamente, con particolare riferimento agli eventuali contenziosi nelle materie oggetto dell'autonomia differenziata ad essa riconosciuta, ferma la responsabilità dello Stato per qualunque infrazione del diritto dell'Unione europea.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Governo e la Regione Emilia-Romagna convengono che è obiettivo della Repubblica, e quindi anche delle Regioni che ne sono componenti essenziali, favorire il processo di integrazione europea e di sviluppo della regione euromediterranea e della regione alpina.

A tal fine il Governo e la Regione si impegnano a sviluppare, nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune, forme di collaborazione e di reciproca consultazione, per quanto riguarda le decisioni che, assunte a livello di Unione, possono riguardare specificamente la Regione Emilia-Romagna.

Roma, 28 febbraio 2018

Presidente della Regione Emilia Romagna

Stefano Bonaccini

Sottosegretario per gli Affari Regionali e le Autonomie

Gianclaudio Bressa